



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA
Piazza Veneto, 14/A – 46020 Pegognaga (MN)
Tel: 0376 550658 Fax: 0376 5546825
email: mnice83200b@istruzione.it
email: dirigente@icpegognaga.gov.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

***L'operare senza regole
è
il più faticoso e difficile mestiere
di questo mondo.***

(A. Manzoni, Storia della colonna infame)

INDICE

TITOLO I. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	pag. 3
TITOLO II. VIGILANZA DEGLI ALUNNI	pag. 4
TITOLO III. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	pag. 7
TITOLO IV. ASSENZE, RITARDI, USCITE FUORI ORARIO	pag. 8
TITOLO V. ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI INIZIALI	pag. 9
TITOLO VI. ACCESSO E UTILIZZO DI LABORATORI, ATTREZZATURE, MATERIALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	pag. 10
TITOLO VII. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	pag. 11
TITOLO VIII. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO	pag. 13
TITOLO IX. ACCESSO DEL PUBBLICO	pag. 13
TITOLO X. MODALITA' DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI (Scuola secondaria)	pag. 14
TITOLO XI. PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI (Scuola secondaria)	pag. 14
TITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI	pag. 16

TITOLO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Capo I. Diritti degli studenti

Art. 1

La Scuola garantisce il pieno rispetto della persona e della personalità degli alunni. La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Sono incompatibili con questi principi, manifestazioni di intolleranza, atteggiamenti e termini che ledono la dignità della persona e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 2

La Scuola garantisce a tutti gli alunni il diritto di esprimere le proprie idee e di essere ascoltati. Spetta ai consigli di classe individuare percorsi e modalità per l'attuarsi di tale diritto.

Art. 3

La Scuola garantisce agli alunni il diritto ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica

Art. 4

La Scuola garantisce agli alunni il diritto ad essere informati sull'offerta formativa della loro esperienza scolastica e sul proprio andamento didattico-educativo.

Capo II. Doveri degli studenti

Art. 1

Gli alunni hanno il dovere di partecipare alle attività deliberate dagli organi collegiali della Scuola

Art. 2

Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto nei confronti degli adulti e dei coetanei, all'interno e all'esterno degli spazi scolastici e di quelli di norma utilizzati dalla scuola, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni ed eventi organizzati dalla scuola (Musei, teatro e cinema, spazi aperti pubblici e spazi privati.), durante i viaggi d'istruzione.

Art. 3

Gli alunni hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico, in quanto patrimonio proprio e della collettività, utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi didattici, e gli arredi.

Art. 4

Gli alunni hanno il dovere di

- utilizzare correttamente i libri, i quaderni e i materiali propri ed altrui.
- rispettare il proprio ed altrui lavoro.
- rispettare se stessi e gli altri.

Art. 5

Gli studenti partecipano alle attività scolastiche portando esclusivamente il materiale individuale necessario a svolgere i lavori assegnati. Pertanto non possono avvalersi di strumenti elettronici che costituiscono elemento di disturbo, distrazione, violazione della privacy come cellulari, lettori mp3, videogiochi, tablet, quando non siano finalizzati a scopi didattici.

Art. 6

Gli studenti e il personale della Scuola sono tenuti a curare il proprio abbigliamento in modo decoroso e funzionale al contesto in cui si opera.

Art. 7

La scuola, ritenendo che un adeguato comportamento nutrizionale insieme ad una sufficiente attività fisica rappresentino ottime modalità per la prevenzione di disturbi alimentari e dipendenze, si impegna a promuovere e favorire stili di vita sani e comportamenti alimentari corretti, sconsigliando e limitando il consumo di bevande gassate e prodotti particolarmente ricchi di grassi, sale, zuccheri.

TITOLO II - VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 1 Ingresso

I bambini della Scuola dell'Infanzia entrano accompagnati da un familiare in un arco di tempo compreso tra le ore 8 e le ore 9.

Gli alunni della Scuola Primaria entrano al suono della campana 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, accolti dai rispettivi docenti, che li accompagnano nelle aule al suono della seconda campana.

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado attendono fuori dalla Scuola il suono del primo campanello, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Quindi entrano dagli accessi prestabiliti aspettando la chiamata degli insegnanti in servizio.

I docenti in servizio si avvalgono per la sorveglianza della collaborazione del personale non docente.

Un collaboratore scolastico accoglie il/i gruppo/i di alunni che arriva con lo Scuolabus alla Scuola dell'Infanzia e primaria.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale, gli alunni che si presentino all'ingresso della scuola non accompagnati dai genitori devono essere accolti dal personale presente.

Art. 2 Lezioni

La sorveglianza degli alunni durante le lezioni/attività compete agli insegnanti, pertanto non è consentito lasciare alunni incustoditi nelle aule né tanto meno nei corridoi.

Durante le lezioni i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli alunni negli spazi non direttamente controllabili dagli insegnanti: corridoi e servizi igienici.

I docenti sono tenuti ad accompagnare le rispettive classi o gruppi di lavoro nei trasferimenti dalle aule ai laboratori/aule speciali/palestra e viceversa.

Tali spostamenti avvengono in modo ordinato e silenzioso per non disturbare il lavoro delle altre classi.

È opportuno limitare alle situazioni di effettiva necessità l'incarico agli alunni, che comporti il distacco dal gruppo classe, di trasportare materiali e strumenti e di inviare o richiedere informazioni da un luogo all'altro della scuola.

Durante le ore di lezione/attività, non è consentito fare uscire dall'aula più di un alunno per volta.

Nei cambi orari, i docenti non lasciano la classe fino a quando non subentra il docente dell'ora successiva; qualora ciò risulti di difficile applicazione, il collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare la classe in attesa del docente.

Art. 3 Intervallo/Interscuola (Scuola primaria e Secondaria)

L'intervallo, che ha la durata di 15 minuti, è momento ricreativo all'interno dell'attività didattica.

La vigilanza degli alunni è affidata alla responsabilità dei docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici. Ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo consentano, gli alunni effettuano l'intervallo nel cortile della scuola e, per gli alunni della primaria, nel parco. Gli alunni possono entrare nell'edificio soltanto per accedere ai servizi igienici, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.

Nei giorni in cui non è possibile accedere al cortile, l'intervallo viene effettuato nei locali della scuola.

Per la scuola secondaria secondo le seguenti modalità: gli alunni delle aule situate al piano terra escono nel corridoio; gli alunni delle aule situate al 1° piano escono nel corridoio a turno secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno.

L'interscuola, che ha la durata di h. 1,30 per la primaria, 1 h. per la Secondaria, comprensiva del pranzo e di un secondo intervallo, avviene secondo le modalità di cui sopra.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possano risultare pericolosi.

Art. 4 Uscita

L'uscita dei bambini della Scuola dell'Infanzia, accompagnati dai genitori, è prevista dalle ore 12,00 per i bambini che frequentano le attività antimeridiane e alle ore 13,00 per i bambini che usufruiscono del servizio mensa; dalle ore 15,45 alle ore 16,00 per i bambini che frequentano le attività pomeridiane.

Al termine delle lezioni nella scuola primaria alle 12,15 per le attività antimeridiane e alle 16,15 per le attività pomeridiane, gli alunni sono accompagnati per classe all'uscita della scuola dal personale docente in servizio all'ultima ora, che vigilerà affinché gli alunni vengano ritirati dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale o, in caso di impossibilità,

da persone di loro fiducia mediante delega annuale o delega giornaliera, da consegnare al personale docente.

Al termine delle lezioni nella Scuola Secondaria, dalle ore 13,15 per le attività antimeridiane e alle 16,15 per le attività pomeridiane, gli alunni sono accompagnati per classe all'uscita della scuola dal personale docente in servizio all'ultima ora.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale si impegnano a riprendere, entro gli orari di apertura e chiusura della scuola, così come precisati nel presente regolamento, la / il proprio/a figlio/a o in caso di impossibilità, delegare persona di loro fiducia mediante delega annuale o delega giornaliera, da consegnare al personale docente.

Un collaboratore scolastico accompagna il/i gruppo/i di bambini/alunni della Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria che utilizzano lo Scuolabus.

Art. 4 bis Disposizioni transitorie in materia di uscita alunni della scuola secondaria

In applicazione dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, l'art. 4 del presente regolamento rende necessaria una modifica dell'attuale articolato ai fini di acquisire, limitatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado, relativa liberatoria in coerenza con determinate condizioni che verranno stabilite con la modifica medesima.

Art. 4 ter Disposizioni derivanti dall'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4/12/17 (G.U. 5/12/17, n.284)

- 1- L'uscita autonoma da scuola degli alunni è consentita, senza accompagnatori, previa specifica autorizzazione rilasciata su apposito modulo all'Istituto dall'esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, che ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4/12/17 (G.U. 5/12/17, n.284), ne assumono ogni responsabilità con conseguente esonero per l'Istituto e il suo personale.
- 2- La scuola in considerazione del livello raggiunto di maturazione, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, si riserva di non autorizzare l'uscita autonoma degli alunni e di valutare di concerto con le famiglie, eventuali e condivise soluzioni alternative. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla capacità previsionale degli operatori scolastici.
- 3- I fattori che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale devono tenere in debita considerazione al momento dell'autorizzazione sono prioritariamente i seguenti:
 - distanza fra la residenza e la scuola;
 - percorso scuola-casa caratterizzato da strade non pericolose;
 - livello di autonomia personale del minore: capacità di gestire e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei comportamenti corretti e delle principali regole della circolazione stradale;
 - un'adeguata capacità di attenzione, senso di responsabilità e percezione del pericolo.

4- L'autorizzazione espressa dalla famiglia viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della presentazione. Al momento dell'inoltro o successivamente, può essere riconsiderata, qualora non sussistano o vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La scuola – in sinergia con l'Ente Locale – promuove azioni di sensibilizzazione in materia di educazione stradale.

5- La dichiarazione della famiglia rappresenta una precisa assunzione di responsabilità che esplicita la manifestazione inequivocabile di volontà in merito al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa, subentra la vigilanza potenziale della famiglia.

Art. 5 Pre-scuola

Il servizio di pre-scuola, fornito e gestito dall'Amministrazione Comunale, viene attuato all'interno dei plessi stabiliti, a partire dalle ore 7,30 fino a 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività nella Scuola Primaria e Secondaria, fino all'inizio dell'orario di servizio degli insegnanti nella Scuola dell'Infanzia.

Gli alunni che ne usufruiscono vengono accompagnati alle rispettive classi/sezioni dal personale che gestisce il servizio.

Art. 6 Esterno

La vigilanza degli alunni è garantita dal personale docente in tutte le iniziative che si svolgono all'esterno della scuola e per tutta la durata dello svolgimento delle stesse.

TITOLO III – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 1

I genitori sono i responsabili più diretti della formazione dei propri figli e pertanto hanno il diritto/dovere di condividere con la Scuola questo compito fondamentale.

Art. 2

Gli insegnanti illustrano ai genitori le opportunità e i servizi offerti dal Piano per l'Offerta Formativa nel corso delle assemblee di classe a ciò destinate.

Art. 3

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.

Art. 4

Nella Scuola dell'Infanzia, nella fascia oraria di ingresso e di uscita, è ammesso l'accesso dei genitori solo per accompagnare i bambini in sezione e comunicare all'insegnante quanto ritenuto necessario e urgente per la giornata del bambino, rimandando l'approfondimento di eventuali problemi a specifici colloqui.

Art. 5

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.

Per poter effettuare un colloquio individuale con gli insegnanti, è necessario fissare un appuntamento attraverso il registro informatico o il diario/libretto personale.

Art. 6

Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al meglio le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe /sezione, ai colloqui periodici e individuali con i docenti, agli incontri formativi e di confronto promossi dalla scuola.

Art. 7

Affinché questi incontri possano svolgersi in modo efficace, è opportuno che i genitori non portino con sé i figli (salvo diversa segnalazione), poiché, oltre a creare disagio all'attività degli adulti, restano incustoditi e quindi a rischio di infortunio.

Art. 8

All'interno della Scuola, non è consentito l'uso del telefono cellulare né agli adulti, personale e genitori, né agli alunni.

Art. 9

Qualora sia prevista un'assenza da scuola per un periodo di tempo superiore a 10 giorni, i genitori sono tenuti a comunicarla preventivamente mediante lo specifico modulo.

Art. 10

Il materiale scolastico dimenticato, compresa la merenda, non può essere recuperato mediante telefonata a casa, tuttavia può essere consegnato dal genitore entro la prima ora di lezione.

Art. 11

I genitori degli alunni della Scuola Primaria non devono lasciare i propri figli senza sorveglianza davanti alla Scuola.

TITOLO IV - ASSENZE, RITARDI, USCITE FUORI ORARIO

Art. 1

Per la Scuola dell'Infanzia tutte le assenze, le entrate in ritardo e le uscite fuori orario devono essere giustificate dal genitore ed autorizzate mediante specifico modulo.

Per la Scuola Primaria le assenze vengono giustificate tramite registro informatico o diario personale; le entrate e le uscite fuori orario devono essere giustificate tramite specifico modulo.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado le assenze, le entrate in ritardo e le uscite fuori orario devono:

- essere giustificate dal genitore tramite registro informatico, se si è in possesso delle credenziali di accesso;

- essere giustificate tramite libretto personale, controfirmato dal Docente in servizio delegato dal Dirigente Scolastico, nel caso in cui tali credenziali non siano state richieste.

Art. 2

Le assenze superiori ai 5 giorni nella Scuola dell'Infanzia devono essere giustificate mediante un modulo di autocertificazione reperibile presso la Scuola.

Art. 3

Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita è di fondamentale importanza per non creare difficoltà o disservizi ad un'organizzazione dove ciascuno ha compiti da svolgere e orari da rispettare.

Eventuali ritardi sono da considerarsi eccezionali. I ripetuti ritardi saranno segnalati dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici al Dirigente Scolastico, che provvederà a contattare le famiglie.

Art. 4

Qualora sia prevedibile un'assenza per più di un mese dalla Scuola dell'Infanzia, i genitori lo comunicheranno in via preventiva allo scopo di informare la Scuola e a vedersi riconosciuto il diritto a mantenere il posto nella sezione. Se l'assenza è motivata dal ritorno temporaneo nel Paese d'origine, in presenza di una lista d'attesa, il diritto al mantenimento del posto decade qualora l'assenza si prolunghi oltre le 10 settimane.

TITOLO V - ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZ./CL. INIZIALI

Art. 1 Graduatoria di ammissione alle scuole dell'Istituto

Qualora, all'atto delle iscrizioni oppure in tempi successivi, si verifichi un'eccedenza rispetto alla capacità ricettiva delle scuole, si procederà alla stesura di una graduatoria per la compilazione di una lista di attesa. In ogni caso, le iscrizioni che pervengono alla Scuola dopo il termine fissato dal MIUR, non hanno la precedenza rispetto agli iscritti entro la stessa data, così come la creazione di una lista d'attesa non coinvolge le sezioni/classi già formate.

a) Ammissione

Art. 2 Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione a tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo in caso di eccedenza delle richieste rispetto alla capienza delle sezioni/classi

1. Alunni residenti nel Comune di Pegognaga
2. Alunni che abbiano frequentato il Nido (solo Infanzia)
3. Alunni affidati ai Servizi Sociali e/o alle Comunità di accoglienza/affido minori
4. Alunni con un solo genitore convivente
5. Alunni con entrambi i genitori occupati
6. Alunni con un solo genitore occupato

II. Alunni residenti in Comune

- a) Alunni in situazione di handicap
- b) Alunni di 5 anni (solo Infanzia)
- c) Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi sociali
- d) Su graduatoria:
 - 1) Alunni di 4 anni (solo Infanzia) p. 15
 - 2) Alunni con un unico genitore convivente p. 13
 - 3) Alunni con due genitori che lavorano p. 12
 - 4) Alunni con un genitore che lavora p. 6
 - 5) Alunni con un genitore che lavora saltuariamente o a tempo determinato p. 3
 - 6) Alunni con genitori e fratelli conviventi in situazione di handicap p. 4
 - 7) per ogni fratello con età minore di 10 anni p. 2
 - 8) per ogni fratello con età dai 10 ai 18 anni p. 1
 - 9) trasferimento da altra Scuola dell'Infanzia p. 2

III. Alunni non residenti in Comune: stessi criteri

IV. Il Dirigente Scolastico valuterà, se del caso, la possibilità di accogliere richieste di iscrizione per Alunni in particolari situazioni di disagio, diverse da quelle previste ai punti precedenti.

b) Criteri per la formazione delle sezioni/classi

Le sezioni e le classi iniziali di ciascun ordine di scuola vengono formate secondo i criteri di seguito elencati:

- equa distribuzione di alunni e alunne per classe
- eterogeneità per profitto e livelli di competenza relazionale
- equa ripartizione di alunni con bisogni educativi speciali
- equa presenza di alunni di altra etnia
- indicazioni degli insegnanti dell'ordine di scuola precedente

Detti criteri non sono elencati in ordine di priorità.

Art. 3 Scelta dei tempi scuola nella Scuola primaria e Secondaria di I Grado

La scelta del tempo scuola va effettuata dai genitori all'atto dell'iscrizione, entro i tempi stabiliti ogni anno dal MIUR.

Non è consentito richiedere il cambio di tempo scuola se non in casi assolutamente eccezionali, per gravi e comprovati motivi, valutabili di volta in volta dal Dirigente Scolastico e/o purché sia possibile effettuare una compensazione dei tempi scuola.

TITOLO VI - ACCESSO E UTILIZZO DI LABORATORI, ATTREZZATURE, MATERIALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Art. 1 Uso degli spazi e dei laboratori

1.1. All'inizio di ogni anno scolastico verranno designati i responsabili dei laboratori e del materiale.

1.2. I responsabili hanno il compito di:

- Prendere visione degli strumenti, delle attrezzature, dei materiali sulla base dei registri di inventario.

- Segnalare alla segreteria tramite comunicazione scritta eventuali danni o guasti per l'opportuno ripristino degli stessi strumenti.
 - Procedere alla sistemazione periodica dei materiali e degli strumenti di propria competenza.
 - Effettuare una verifica finale rispetto alla consistenza e allo stato di conservazione dei materiali e degli strumenti di competenza.
 - Presentare proposte di acquisto di strumenti e materiali.
- 1.3. L'uso degli spazi comuni e dei laboratori è garantito a tutte le classi/sezioni per lo svolgimento dell'attività didattica quotidiana.
- 1.4. L'orario di utilizzo costante degli spazi è riportato su una tabella esposta all'ingresso del locale stesso, dopo che lo stesso è stato condiviso dai team/consigli di classe di ogni singola scuola.
- 1.5. L'utilizzo temporaneo degli spazi e delle attrezzature audiovisive deve essere prenotato dagli insegnanti mediante comunicazione scritta da esporre in uno spazio idoneo, individuato all'interno di ogni plesso.

Art. 2 Utilizzo e conservazione di materiali, strumenti, dotazioni

- 2.1. Le dotazioni e gli strumenti sono custoditi nelle aule dei laboratori, mentre le altre attrezzature non facenti parte dei laboratori sono custodite in spazi dotati di armadi chiusi e/o in cassaforte, la cui chiave deve essere custodita dai collaboratori scolastici.
- 2.2. La dotazione libraria delle Scuole è direttamente accessibile ai docenti, che ne segnalano il ritiro e la successiva consegna su apposito registro.
- 2.3. Gli strumenti e le attrezzature di ogni scuola devono essere annotati su specifico registro, così come il loro utilizzo. Vi verranno annotati: la data del ritiro, il nominativo del richiedente, la data di consegna, la firma.
- 2.4. Gli strumenti/attrezzature ritirati verranno trattiene per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo e, dove necessario, ripristinati per l'uso successivo.
- 2.5. Il trasporto di qualsiasi strumento da un luogo all'altro della scuola è affidato ai collaboratori scolastici
- 2.6. Il personale che utilizza gli strumenti è tenuto a segnalare immediatamente al docente responsabile eventuali guasti o disfunzioni riscontrati prima, durante o al termine dell'uso.
- 2.7. L'uso del fotocopiatore è di esclusiva competenza del personale addetto. La richiesta di fotocopie deve essere inoltrata dai docenti almeno il giorno prima.
- A inizio d'anno, ad ogni Scuola viene attribuito un tetto massimo di fotocopie, raggiunto il quale non è più possibile usufruire del servizio.

TITOLO VII - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE SUL TERRITORIO

Art. 1. Criteri organizzativi

- 1.1 Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa in quanto occasione di apprendimento in situazione, comunicazione e socializzazione. La proposta da parte degli organi collegiali va presentata su specifico modulo da trasmettere all'ufficio di segreteria competente per il tramite del coordinatore di plesso.

1.2. Le visite e i viaggi di istruzione, in quanto offerta culturale e formativa, devono essere approvati dagli Organi collegiali.

Il piano delle visite e dei viaggi di istruzione deve essere approvato in prima istanza dai Consigli di intersezione, interclasse e classe. Per quanto riguarda gli aspetti culturali e formativi, viene successivamente deliberato dal Collegio dei Docenti la Scuola secondaria e per gli aspetti organizzativi, economici e gestionali, dal Consiglio di Istituto in via definitiva

1.3 In considerazione della valenza educativa e didattica delle visite e dei viaggi, la partecipazione deve essere massima, comunque non inferiore all'80% degli alunni di ogni classe, affinché possano effettuarsi.

L'adesione degli alunni è stabilita con la firma di adesione da parte dei genitori, mediante specifico modulo.

Per le visite guidate, che non prevedono costi a carico delle famiglie e che si svolgono nell'ambito dell'orario scolastico giornaliero, la partecipazione deve essere totale, purché autorizzata dal genitore.

1.4. Tutte le visite e i viaggi di istruzione devono essere di volta in volta autorizzati dal genitore, mediante specifico modulo.

1.5. In riferimento a progetti o attività specifici (scambi culturali, competizioni sportive, mostre espositive, convegni) che non prevedono il coinvolgimento delle classi ma soltanto di gruppi di rappresentanza o di interesse, possono essere autorizzate visite e viaggi finalizzati alla realizzazione delle suddette attività/esperienze, sempre in presenza di autorizzazione da parte dei genitori.

1.6. Sono accompagnatori i docenti del team/consiglio delle classi partecipanti al viaggio e i docenti della Scuola.

Agli accompagnatori spetta la responsabilità di vigilanza degli alunni in visita/viaggio e la responsabilità di coordinare e controllare tutte le attività previste nel progetto di visita/viaggio.

Il numero degli accompagnatori è fissato in ragione di uno ogni 15 alunni partecipanti. Il secondo accompagnatore è pertanto necessario a partire dal 16° alunno. Se nel gruppo è presente un/un'alunno/a disabile con bassi livelli di autonomia e/o necessità di specifiche attenzioni, si prevederà la presenza di un ulteriore docente e/o educatore (se del caso e in accordo con l'Ente Locale) dedicato. In casi eccezionali anche i collaboratori scolastici possono essere accompagnatori.

1.7. Le uscite effettuate a piedi sul territorio di Pegognaga in luoghi vicini alla scuola non sono soggette ad alcuna autorizzazione degli organi collegiali. Per la loro effettuazione è sufficiente che ogni genitore firmi un'unica autorizzazione, all'inizio dell'anno scolastico, su apposito modulo che sarà conservato agli atti della scuola fino alla fine dello stesso anno.

Se tali uscite riguardassero una sola classe/un solo gruppo e avesse come meta un luogo distante dalla scuola (es. Parco San Lorenzo, Parco Florida, ecc.), dovranno essere programmate garantendo la presenza di un altro adulto, prioritariamente quando, da orario, è prevista la compresenza di un insegnante (anche di sostegno) e/o dell'educatore. Ciò allo scopo di garantire la presenza di un altro adulto in caso di emergenza.

Art. 2 Tempi

2.1. Il piano delle visite e dei viaggi viene dapprima predisposto mediante specifica modulistica dai team dei docenti/consigli di classe entro il 30 ottobre di ogni anno.

2.2. Il piano delle uscite relative al mese di settembre deve essere presentato entro il 30 giugno, il piano delle uscite previste da ottobre a dicembre entro il mese di settembre, il piano delle uscite previste da gennaio a giugno entro il mese di ottobre.

Seguirà in tutti i casi l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

2.3. In considerazione di particolari esigenze o iniziative di carattere culturale, non prevedibili nei tempi stabiliti, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto prenderanno in esame oltre i termini eventuali proposte di visite di istruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3 Periodo di effettuazione

3.1. I viaggi di istruzione devono essere effettuati entro la fine del mese di maggio. Le visite guidate in orario antimeridiano sono consentite anche nel mese di giugno.

3.2. Nella programmazione dei tempi di uscita, i docenti dovranno evitare di visitare città d'arte, mostre e musei nei periodi di maggior affollamento, e di concentrare le uscite della classe/sezione in un periodo ristretto dell'anno.

TITOLO VIII – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO

Art. 1

Non è consentito distribuire agli alunni:

- alcun materiale di propaganda riguardante giochi, libri, sussidi a scopo di lucro.
- alcun invito a manifestazioni a scopo di lucro.
- alcun materiale di parte politica, ideologica o confessionale.

Art. 2

È consentito distribuire agli alunni informazioni scritte collegate all'attività e alla vita della scuola oltre che agli eventi e alle iniziative proposti alla comunità dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, la distribuzione del materiale è subordinata alla valutazione del Dirigente Scolastico e/o dei suoi collaboratori.

TITOLO IX – ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 1

Nessuna persona estranea può entrare negli edifici scolastici durante le attività didattiche, senza farsi riconoscere.

Art. 2

I tecnici che operano alle dipendenze o per conto dell'Amministrazione Comunale possono accedere, con il dovuto preavviso, ai locali scolastici per l'espletamento dei loro compiti.

Art. 3

I rappresentanti, gli agenti commerciali e i tecnici addetti alla manutenzione degli strumenti e delle attrezzature devono qualificarsi esibendo il cartellino di riconoscimento.

TITOLO X – MODALITA' DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI (Scuola Secondaria di I Grado)

Art. 1

La Scuola garantisce il rispetto delle esigenze di studio degli studenti mediante:

- a. programmazione delle verifiche al termine di un adeguato percorso didattico comprendente esercitazioni pratiche di pari difficoltà delle verifiche programmate
- b. correzione e consegna delle verifiche entro tre settimane dalla somministrazione
- c. programmazione delle verifiche in tempi sufficientemente ampi, evitando le concentrazioni in pochi giorni di più prove
- d. la collocazione in orario mattutino delle verifiche e non oltre la quarta ora, compatibilmente con i vincoli di orario
- e. la correzione dei compiti assegnati a casa, l'analisi e la spiegazione puntuale in classe delle verifiche corrette e valutate
- f. la spiegazione analitica dei criteri che si sono seguiti per la valutazione delle verifiche e per la assegnazione dei punteggi e dei giudizi finali di quadrimestre presenti nella scheda di valutazione
- g. stesura di giudizi verbali assegnati nelle verifiche, anche in presenza di punteggi, esaurienti, chiari e funzionali ad individuare gli aspetti positivi e/o le aree di competenza da migliorare o da ampliare
- h. unità didattiche di recupero/rinforzo delle aree di competenza e di abilità carenti o incomplete registrate nelle attività di verifica o osservazione

Art. 2

La Scuola garantisce l'informazione relativa ai processi di valutazione mediante la consegna a casa delle prove di verifica e dei compiti in classe.

Art. 3

I genitori hanno il dovere di firmare le verifiche consegnate a casa e di curarne la restituzione entro le tre lezioni successive. Qualora una sola verifica venga smarrita o 2 verifiche non vengano fatte firmare ai genitori, gli elaborati non verranno più consegnati per la visione a casa.

TITOLO XI - PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI (Scuola Secondaria di I Grado)

Art. 1 Procedimento disciplinare

- a. Dal momento della segnalazione di fatti rilevanti, riguardanti comportamenti scorretti da parte degli studenti che possano comportare sanzioni disciplinari più gravi delle semplici ammonizioni scritte (v. i provvedimenti di cui ai commi 3-5 dell'art. 2 del presente Titolo) che in ogni caso devono essere comunicate per iscritto ai

genitori, il dirigente scolastico è tenuto ad accertare i fatti mediante raccolta di prove e testimonianze. Durante tale fase il dirigente scolastico convocherà i genitori degli alunni coinvolti per illustrare i fatti noti fino a quel momento e per ascoltare eventuali osservazioni. Esaurita la fase di accertamento dei fatti, il DS convocherà il Consiglio di Classe che delibererà in merito al provvedimento disciplinare da adottare. Per i provvedimenti di cui al punto 5 del successivo art. 2 è competente la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto.

- b. Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato per iscritto ai genitori.
- c. I processi qui descritti devono essere svolti in modo tempestivo al fine dell'efficacia educativa delle azioni previste dai provvedimenti adottati.

Art. 2 Tipi di provvedimento

a. In forza dei criteri stabiliti dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s. m. (Statuto degli Studenti e delle Studentesse) I provvedimenti disciplinari consistono in:

1. ammonizione orale
2. ammonizione scritta sul Registro di Classe per negligenze abituali
3. svolgimento di attività alternative (pulizie di locali e piccole manutenzioni) per un periodo non superiore a due giorni per negligenze ripetute e per danneggiamenti alle cose
4. sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a un massimo di 5 giorni, a seguito di note disciplinari per atti che hanno causato gravi danneggiamenti a persone e/o cose, nonché per mancanza di rispetto verso le persone della comunità scolastica. Tale tipo di provvedimento può essere conseguenza anche di una sola nota disciplinare per fatto grave.
5. sospensione fino a quindici giorni per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, caratterizzati da atti violenti e/o lesivi della dignità delle persone, adulti e /o coetanei.
6. sospensione per un periodo superiore a 15 giorni nei casi di recidiva degli atti di cui al precedente punto, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

I provvedimenti di cui ai punti n. 1 e n. 2 sono presi dai singoli docenti e/o dal Dirigente Scolastico; i provvedimenti di cui ai punti n. 3, 4 e 5 sono presi dal Consiglio di Classe. I provvedimenti di cui al punto n. 6 sono di competenza del Consiglio di Istituto.

L'inosservanza del divieto di portare a scuola gli strumenti citati dall'art. 5 del Titolo 1 comporta il ritiro immediato da parte del Docente in servizio degli strumenti trovati in possesso degli studenti e la riconsegna esclusiva ai genitori effettuata dal dirigente scolastico.

b. I provvedimenti sanzionatori consistono nel risarcimento materiale o in denaro da parte dei genitori dei danni alle cose e ai materiali didattici, arrecati con comportamento intenzionale o gravemente colposo, sanzionati anche con provvedimento disciplinare. Qualora si verificassero,

ad opera di alunni della Scuola ma fuori dell'orario e degli spazi scolastici, cattivi comportamenti e/o danneggiamenti di beni pubblici, sarà utile attivare un'azione educativa sinergica tra l'Ente Locale, la Scuola e le famiglie degli alunni interessati.

c. I provvedimenti presi dagli Organi preposti devono tenere conto del criterio della gradualità, di eventuali condizioni attenuanti (quali: collaborare in modo sincero e attivo per accertare i fatti) o aggravanti (quali: rifiutare di collaborare nella fase di accertamento dei fatti, produrre elementi falsi durante il procedimento, distruggere o nascondere elementi utili agli accertamenti) e comportamenti recidivi.

d. Ai sensi del DPR 122/2009, art. 7, la sanzione disciplinare della sospensione può dar luogo alla valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi e, pertanto, alla non ammissione alla classe successiva.

Art. 3 Ricorsi

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 2 è ammesso ricorso tramite istanza scritta da parte di chiunque ne abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 4.

Contro le eventuali violazioni del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s. m. (Statuto degli Studenti e delle Studentesse), anche contenute nel presente Regolamento d'Istituto, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, come da art. 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s. m. (Statuto degli Studenti e delle Studentesse).

Art. 4 Organo di garanzia

In base all'art. 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s. m. (Statuto degli Studenti e delle Studentesse), l'organo di garanzia, in carica per la durata corrispondente a quella del Consiglio di Istituto, è così costituito:

1. Dirigente Scolastico, in qualità di presidente
2. Un docente designato dal Consiglio di Istituto
3. 2 rappresentanti dei genitori eletti.

L'organo di garanzia opera secondo specifico regolamento al quale si rinvia e decide, su richiesta di chi ne abbia interesse, sia in merito ai reclami presentati avverso provvedimenti disciplinari, sia su eventuali conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse*.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2018, entra in vigore.

Il Dirigente Scolastica
Patrizia Mantovani

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Massimo Malagutti